



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

**Affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura
di camici da laboratorio per il personale addetto alle
attività laboratoristiche presso i Dipartimenti provinciali di Cagliari,
Portoscuso, Sassari, Nuoro e Oristano**

Capitolato speciale d'appalto

SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	OGGETTO DELL'APPALTO CIG N. 2185450264	3
3.	DURATA DEL CONTRATTO	3
4.	IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA	3
5.	CARATTERISTICHE TECNICHE – CAMICI LABORATORIO	3
6.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
7.	PAGAMENTI	5
8.	REVISIONE PREZZI	5
9.	RAPPORTI CONTRATTUALI	6
10.	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	6
11.	QUINTO D'OBBLIGO	6
12.	EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
13.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	7
14.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
15.	PENALI	8
16.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	8
17.	SUBAPPALTO	9
18.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO	9
19.	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	10
20.	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	10
21.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
22.	SPESE CONTRATTUALI	11
23.	CONTROVERSIE	11

1. PREMESSE

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto la fornitura del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura di camici da laboratorio per il personale addetto alle attività laboratoristiche presso i Dipartimenti provinciali di Cagliari, Portoscuso, Sassari, Nuoro e Oristano.

2. OGGETTO DELL'APPALTO CIG N. 2185450264

L'oggetto del contratto è costituito dalla erogazione del servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura di camici da laboratorio per il personale addetto alle attività laboratoristiche presso i Dipartimenti provinciali dell'Agenzia di Cagliari, Portoscuso, Sassari, Nuoro e Oristano per un totale di n°516 camici così come descritti nella tabella "Fabbisogno presunto annuale" allegata al presente Capitolato. L'Arpas si riserva la facoltà di aumentare o ridurre la quantità della fornitura fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di praticare gli stessi patti e condizioni fissati in sede di aggiudicazione (vedi art. 11 del presente Capitolato).

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 2 anni a decorrere dal 1° settembre 2011.

La durata potrà essere prorogata, agli stessi patti e condizioni, dall'Arpas, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità della prestazione stessa, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

4. IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo presunto è pari a € 77.600,00 + iva

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 250,00.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE – CAMICI LABORATORIO

Tutti i camici da laboratorio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di colore bianco;
- essere di cotone;
- devono garantire una normale traspirazione;
- devono avere una discreta resistenza agli acidi (laboratorio chimico);

- devono avere il polsino con chiusura a bottone (non elastico);
- devono avere la chiusura tramite bottoni;
- devono avere 3 tasche;
- devono essere personalizzati - sul taschino anteriore - con etichetta gommata riportante la seguente scritta: A.R.P.A.S. – Nome Cognome del dipendente

I nominativi e le taglie degli addetti di laboratorio dell'Arpas verranno comunicati all'Appaltatore dopo l'aggiudicazione definitiva.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà comprendere:

- il **noleggio** dei camici da laboratorio secondo le dotazioni stabilite per ciascun addetto Arpas (trattandosi di fabbisogno presunto le dotazioni definitive verranno comunicate in fase di stipula del contratto).

L'Appaltatore dovrà assicurare scorte adeguate presso ciascun Dipartimento, nonché il continuo e diretto rifornimento della dotazione prevista al fine di garantire il perfetto espletamento dei servizi propri del Dipartimento stesso.

- il **lavaggio e la stiratura** dei camici

Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, i camici dovranno essere consegnati perfettamente lavati, asciugati, piegati ed impacchettati.

Il processo di lavaggio dovrà garantire:

1. la completa eliminazione di ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere responsabili di allergie ed irritazioni;
2. l'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco presente;
3. la rimozione di macchie;
4. l'abbattimento della carica batterica presente;
5. il mantenimento delle misure originarie.

I camici macchiati da qualsiasi prodotto dovranno essere lavati sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario dovranno essere sostituiti con capi nuovi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impiegare detersivi o altre sostanze detergenti prive di fosforo e di NTA; tali detersivi dovranno comunque garantire il raggiungimento di un'adeguata morbidezza e dovranno evitare danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quanto altro.

I camici dovranno essere riconsegnati integri e privi di qualsiasi corpo estraneo (peluria, capelli, ecc).

- il **ritiro** dei camici sporchi, il **trasporto** e la **riconsegna** dei camici puliti

L'Appaltatore dovrà provvedere, con propri operatori e mezzi, al ritiro dei camici sporchi e alla distribuzione di camici puliti con cadenza settimanale nei giorni e nelle fasce orarie che

verranno concordate con il Responsabile dell'esecuzione del contratto presso ciascun Dipartimento.

I capi puliti devono essere imballati in maneggevoli sacchi sigillati onde garantire la massima igiene degli stessi.

I capi rotti non riparabili devono essere sostituiti.

I capi sporchi dovranno essere imballati in sacchi idonei a perfetta tenuta - forniti dallo stesso Appaltatore .

L'Appaltatore deve garantire la correttezza professionale del proprio personale adibito allo svolgimento del servizio presso l'Arpas. Detto personale dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

7. PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura dei Responsabili dell'esecuzione del contratto presso ciascun Dipartimento provinciale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e mediante accredito sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Appaltatore.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Palabanda n. 7 – 09122 Cagliari, dovranno riportare il numero di CIG relativo alla presente procedura e l'indicazione del numero dei camici forniti e del canone mensile applicato per ciascun camice.

Le stesse dovranno essere recapitate ai Dipartimenti provinciali per il relativo pagamento ai seguenti indirizzi:

- Dipartimento Provinciale di Cagliari - Viale Ciusa n. 6 – Cagliari
- Dipartimento Provinciale di Carbonia Iglesias - Via Napoli n. 7 – Portoscuso
- Dipartimento Provinciale di Nuoro - Via Roma n. 85 – Nuoro
- Dipartimento Provinciale di Sassari – Via Rockefeller n. 56/58 – Sassari
- Dipartimento Provinciale di Oristano - Via Diaz n. 63 – Oristano

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

8. REVISIONE PREZZI

A far data dall'inizio del secondo anno, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, qualora i prezzi contrattuali si discostino da quelli risultanti dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, i corrispettivi contrattuali su richiesta dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del

contratto.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta all'ARPAS mediante lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.

9. RAPPORTI CONTRATTUALI

L'esecuzione delle prestazioni saranno attestate dai Referenti individuati presso ciascun Dipartimento Provinciale. Detti referenti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nel presente Capitolato.

10. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

11. QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità della fornitura dei camici, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

12. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

13. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito secondo le modalità indicate nella "Richiesta d'offerta" pubblicata sui siti internet dell'Arpas e della Regione Sardegna il cui importo verrà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Arpas qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Arpas ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16-bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Arpas si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da



restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo contrattuale, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Arpas ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

15. PENALI

Nelle ipotesi di inadempimento, ritardo o non corretto adempimento nell'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, che non siano imputabili all'Arpas, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:

- a) In caso di ritardi nel ritiro e relativa consegna dei camici verrà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) In caso di non conformità degli articoli forniti alle specifiche qualitative e quantitative prescritte, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale di € 50,00 per ogni articolo non conforme. Gli articoli non conformi verranno respinti e l'Appaltatore dovrà immediatamente sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti senza pretendere alcun compenso;
- c) In caso di mancata sostituzione degli articoli non conformi verrà applicata una penale di € 50,00 per ciascun articolo;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all'appaltatore per iscritto dall'Arpas. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Arpas provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi in un anno il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Arpas avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Arpas, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Arpas;

- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “divieto di cessione del contratto”; “cessione del credito”.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Arpas tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Arpas si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Arpas si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Arpas sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Arpas;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Arpas.

17. SUBAPPALTO

La prestazione oggetto del presente appalto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (*vedi* Richiesta di offerta), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.

In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Arpas, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Arpas con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella richiesta di offerta pubblicata sui siti internet dell'Arpas e della Regione Sardegna (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65)

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Arpas all'appaltatore al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le



disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Arpas al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

19. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Arpas proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Arpas ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Arpas si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento si avvarrà di referenti individuati presso i Dipartimenti provinciali per vigilare sull'esecuzione del contratto nonché verificare la conformità delle prestazioni eseguite e provvedere al pagamento del relativo corrispettivo previa verifica della regolarità contributive e previdenziale dell'Appaltatore (DURC).

21. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

22. SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore è tenuto al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

23. CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'appaltatore e l'Arpas sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

**Il Direttore del Servizio
Patrimonio, Provveditorato,
Economato**
Rosaria Ferralasco

Allegato:

1. Tabella "Fabbisogno annuale presunto"

ALLEGATO 1 – TABELLA “FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO”

Personale ARPAS	DIP. CA	DIP. CI	DIP. NU	DIP. SS	DIP. OR	Totale addetti	Dotazione camici per addetto	CAMICI TOTALE/anno
Addetti laboratorio	25	20	10	28	21	104	3	312
Addetti attività di campo	14	24	12	21	0	71	2	142
Addetti attività Valutazione e controlli	7	7	0	10	0	24	2	48
Direttori	0	0	6	0	1	7	2	14
Amministrativi	0	4	4	0	0	8	2	16
Totale	46	55	32	59	22	214		516